

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1999, n. 294 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'*articolo 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241* ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 1999, n. 198.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al *comma 4 dell'art. 24, L. 7 agosto 1990, n. 241*.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ed
I MINISTRI DELLA DIFESA E DELL'INTERNO**

Visto l'*articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

Visto l'*articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto l'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352*;

Vista la *legge 24 ottobre 1977, n. 801*;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, espresso in data 19 maggio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998;

Adottano il seguente regolamento:

1. *Ambito di applicazione.*

1. Ferma restando l'esclusione del diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'*articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento, il presente regolamento individua, in conformità all'*articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, le categorie di documenti formati o comunque in possesso della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sottratti all'accesso in relazione alle esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352*.

2. *Categoria di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.*

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, così come definiti dall'*articolo 22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*:

a) documenti dei quali la Segreteria generale del CESIS, il SISMI ed il SISDE siano comunque in possesso in relazione all'attività informativa e di sicurezza svolta in ambito nazionale ed internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

b) documenti relativi alle infrastrutture, dotazioni, organici, sedi e mezzi degli organismi di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) documenti inerenti a riunioni internazionali in materia di misure amministrative complessive di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate;

d) documenti concernenti strutture pubbliche o private che assumano, anche occasionalmente, rilievo ai fini della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali;

e) documenti concernenti consulenze e valutazioni riferite a progetti di sicurezza, piani esecutivi degli stessi, materiali, apparecchiature, sistemi ed impianti tecnici di qualunque genere attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

3. *Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.*

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni, rapporti informativi, nonché note caratteristiche relative al personale dipendente, nei limiti in cui contengano notizie riservate ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del *decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352*;

b) documentazione attinente alle selezioni psico-attitudinali, accertamenti medici ed atti relativi alla salute delle persone;

c) documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento delle qualifiche, fino all'adozione del relativo provvedimento;

d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;

e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti;

f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in pendenza del relativo procedimento;

g) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure, ove siano nominalmente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali, in pendenza dei relativi procedimenti;

h) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie, in pendenza dei relativi procedimenti;

i) documenti concernenti la concessione del nulla osta di sicurezza, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

l) documenti concernenti il rilascio di certificazioni di sicurezza e nulla osta di segretezza relativi a strutture aziendali, persone giuridiche, ditte e gruppi economici, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

m) documenti relativi alle procedure di certificazione ed omologazione di macchine, sistemi cifranti, apparecchiature e dispositivi speciali per l'elaborazione automatica dei dati, ai fini dell'abilitazione al trattamento di informazioni classificate, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2;

n) documenti relativi alle procedure di rilascio della certificazione ed omologazione dei centri per la elaborazione automatica dei dati classificati, dei centri comunicazioni classificate e dei centri Cifra, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2.

4. *Periodo di segretezza.*

1. Ai sensi dell'*articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352*, l'accesso è consentito, fatti salvi eventuali maggiori termini stabiliti dalla legge:

a) dopo 15 anni per i documenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, lettere *c)* ed *e)*;

b) dopo 20 anni, per i documenti rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, lettera *d)*;

c) dopo 50 anni, per i documenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, lettere *a)* e *b)*, ed all'art. 3.